

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. n. 007776 del 18.05.2020

Ordinanza Sindacale n. 25 del 18/05 /2020

Oggetto: misure per la tutela del decoro, vivibilità ed igiene ambientale e della pubblica salute e incolumità. Divieto di abbandono di dispositivi di protezione individuale.

IL SINDACO

PREMESSO

- che interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche consiste nel garantire la sicurezza, vivibilità e la salute dei propri cittadini;
- che, parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti sul suolo e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;
- che sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti di piccole dimensioni sul suolo e nelle acque – ai sensi dell'art. 232 ter (“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- che i dispositivi di protezione individuale, segnatamente guanti e mascherine, costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente;
- che l'emergenza COVID-19, nel determinare un uso massiccio di tali dispositivi, ha

provocato l'esponenziale proliferare di preoccupanti ed inaccettabili pratiche consistente nell'abbandono indiscriminato di tale tipologia di rifiuto.

RITENUTO di meglio specificare e rendere ancor più attuali alcune misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, che consentano di tutelare i cittadini e visitatori del territorio comunale sia sotto il profilo igienico-sanitario che sotto il profilo estetico e di decoro ambientale;

DATO ATTO CHE:

- la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.lgs. n. 267/2000;
- rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il D.lgs. 152 del 03/04/2006 "Codice dell'Ambiente";
VISTO l'art. 40 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221;
VISTO il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;
VISTO il regolamento di Polizia Urbana;
VISTO lo Statuto Comunale,

ORDINA

è fatto divieto gettare rifiuti della tipologia dispositivi di protezione individuale, segnatamente guanti e mascherine, sul suolo e nelle acque, così come già previsto dall'art. 40 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 125,00 ad Euro 500,00. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81. **Nel caso in cui la violazione venga commessa con l'uso di un veicolo, la sanzione da pagare, come sopra determinata, è aumentata di 1/2.**

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Calabria ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area Polizia Municipale, Comandante Dott. Domenico Papalia.

Tropea li 18/05/2020

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macrì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993